



EMBRIONI CRIOCONSERVATI 2 | Audizione parlamentare

L'ADOZIONE DELL'EMBRIONE PER TUTELARNE LA DIGNITÀ

di Luciano Eusebi*

XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Audizione informale del 29 novembre 2011 circa proposte di legge recanti *Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita*.

Lo scrivente ritiene tuttora pienamente attuali le considerazioni e le condizioni di cui al parere approvato il 18 novembre 2005 con il quale il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) si esprimeva favorevolmente alla «adozione per la nascita» di embrioni crioconservati: parere nei cui confronti lo scrivente stesso, allora membro di quel Comitato, espresse voto positivo.

Nel contempo lo scrivente, ancora in accordo con l'avviso più volte ribadito del CNB e altresì in conformità alla legislazione oggi vigente, ritiene non ammissibile qualsiasi forma di utilizzazione degli embrioni umani che non sia finalizzata a rendere possibile, fino alla nascita, la prosecuzione della sequenza esistenziale degli stessi, e che dunque ne implicherebbe la morte.

L'embrione umano è tutelato nel nostro ordinamento giuridico, che ne vieta la soppressione (art. 14, co. 1, l. 40/2004; v. anche art. 1 l. 194/1978) e lo considera titolare di diritti (art. 1, co. 1, l. 40/2004; cfr. altresì, ex pluribus, Corte cost. n. 27/1975 e n. 35/1997) non in forza di una scelta convenzionale o fondata su specifiche visioni del mondo, siano esse filosofiche, culturali o religiose, bensì sulla base della riflessione razionale su dati scientifici.

Essendo in atto dalla fecondazione una sequenza esistenziale che procede in modo autonomo (vale a dire non necessitante di ulteriori attivazioni), autogovernato, continuo e coordinato (o, comunque, essendo in atto una tale sequenza dal realizzarsi di altri eventi che siano in grado di avviarla), l'embrione costituisce una fase della sequenza esistenziale unitaria che identifica la vita di un essere umano. Sequenza, quest'ultima, la quale esprime diverse capacità in diverse epoche del suo svolgersi, ferma peraltro l'inscindibilità del processo: sarebbe infatti del tutto irrazionale distinguere tra l'avvio di una dimensione meramente biologica della vita e l'avvio (che a quel punto dovrebbe ritenersi calato dall'esterno in un percorso biologico già in atto) del percorso che dà luogo all'espressione di capacità talora definite metabiologiche.

Tutto questo, è stato autorevolmente ribadito, di recente, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 18 ottobre 2011 (O. Brüstle vs Greenpeace etc.), chiamata a precisare l'oggetto del divieto delle «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali» di cui all'art. 6 n. 2, lett. c) della Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche: «sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un embrione umano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano».

D'altra parte, l'impianto delle costituzioni democratiche (per l'Italia si considerino gli artt. 2 e 3 Cost.), come pure l'impianto delle dichiarazioni internazionali relative ai diritti inviolabili, risultano chiarissimi nel non dare rilievo, circa la titolarità di quei diritti, all'espressione attuale da parte di un individuo umano di certe capacità o qualità, bensì esclusivamente al suo essere in vita: sul che si fonda il principio di uguaglianza.

Risulta dunque insuperabile anche dal punto di vista della costituzionalità il divieto della soppressione di



embrioni, e in particolare il divieto della utilizzazione di embrioni «per fini di ricerca clinica o sperimentale» (cfr. art. 13, co. 2, l. 40/2004) che non vada a beneficio dello stesso embrione interessato. Ciò che rende non accoglibile la prospettiva del progetto di legge n. 4308.

L'embrione non costituisce mero materiale biologico: dunque non costituisce una cosa e, pertanto, non può essere donato secondo finalità prescelte dalla donna il cui ovulo, mediante la fecondazione, ha dato vita all'embrione medesimo; la donna, infatti, non è titolare di un diritto di proprietà sull'embrione, essendo esso, a sua volta, titolare di diritti.

Su questa base, l'unica finalità dello «scongelo» di un embrione che appare conforme alla sua dignità è quella intesa a consentire, mediante il trasferimento del medesimo nell'utero di una donna, la prosecuzione altrimenti impossibile, fino alla nascita e alla vita extrauterina, della sua vicenda esistenziale. Anche in considerazione dei dati che indicherebbero la non incidenza del tempo di congelamento circa la prosecuzione della sequenza esistenziale.

La disponibilità di una donna al trasferimento si colloca, pertanto, nel contesto dell'adozione, presupposto uno stato di abbandono dell'embrione (consistente nel disinteresse, dichiarato o constatato, al trasferimento da parte della donna il cui ovocita fu coinvolto nella fecondazione: aspetto questo che necessita di una particolarmente attenta configurazione legislativa). Salva la considerazione dei problemi tecnici di realizzazione della procedura tecnica, che fuoriescono dalle competenze di chi scrive. Non si tratta dell'instaurazione di un procedimento di fecondazione in vitro, e in particolare di fecondazione eterologa, trattandosi di un'attività (per l'appunto, adottiva) che si instaura nel momento in cui una fecondazione è già avvenuta. Risulta necessario, peraltro, evitare abusi. In particolare, che si estenda il numero di embrioni generati nell'ambito di procedure di procreazione medicalmente assistita (Pma) al fine di disporre di embrioni non impiantati da destinare alla crioconservazione: e ciò in vista di un loro già progettato trasferimento nell'utero di donne diverse da quelle il cui ovocita è stato coinvolto nella fecondazione medesima. Problema, quest'ultimo, che richiede tanto maggiore attenzione dopo l'intervento della Corte costituzionale del 2009 in forza del quale il numero degli embrioni generabili in una procedura di Pma non ha più un limite formalizzato, bensì riferito al criterio dello «strettamente necessario» (art. 14, co. 2, l. 40/2004).

A questo fine, può essere assai importante riflettere sulla tracciabilità degli ovociti coinvolti in procedure di Pma e, conseguentemente, degli stessi embrioni generati.

Si deve tener conto, altresì, del fatto che la possibilità dell'adozione di embrioni crioconservati può rappresentare un'alternativa, e dunque un disincentivo, nei confronti dell'eventuale ricorso – che pure deve ritenersi tuttora vietato ai sensi dell'art. 13 co. 3, lett. b) l. 40/2004 – a tecniche di selezione degli embrioni previa diagnosi preimpianto successiva a Pma, nel caso di coppie portatrici di fattori genetici negativi suscettibili di trasmettersi con alta probabilità in un discendente.

La selezione previa diagnosi preimpianto implica infatti che si addivenga alla logica di una generazione sub condicione (così J. Habermas) di vite umane, vale a dire a una logica che programma ex ante la generazione di più vite umane, già con il proposito di eliminarne una parte, o anzi, in molti casi, la maggior parte. Prospettiva che estremizza il dominio sulla vita altrui, interpretando il ruolo della ricerca genetica non in senso terapeutico, ma in senso meramente selettivo (al che si aggiungono le considerazioni riferibili all'intrinseca pericolosità della diagnosi preimpianto per l'embrione coinvolto e ai problemi concernenti l'attendibilità dei dati genetici dalla stessa desumibili).

Il CNB, nell'ottica della massima salvaguardia dell'opportunità per gli embrioni crioconservati di poter procedere nella loro sequenza esistenziale, «non esclude – altresì – la possibilità di una adozione per la nascita (apn) monoparentale richiesta dalla donna» (in analogia a quanto reso possibile nell'interesse supremo dell'adottato dalle disposizioni concernenti l'adozione «in casi particolari», ex artt. 44 ss. l. 184/1983: rispetto alla quale, del resto, è in gioco «soltanto» l'attribuzione al minore abbandonato di una famiglia, mentre nel caso degli embrioni crioconservati è in gioco la possibilità stessa, per i medesimi, di «vivere» la vita). Simile eventualità dell'adozione monoparentale, peraltro, è contemplata giustamente dal CNB in un'ottica di rigorosa sussidiarietà: «solo quando non sia possibile la presenza di entrambe le figure genitoriali». E il CNB medesimo ribadisce opportunamente, a tal proposito, l'esigenza di un controllo molto serio circa la generazione degli embrioni mediante Pma.



** Ordinario di Diritto Penale,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;
Consigliere nazionale
Associazione Scienza & Vita*